



ALLEGATO "A" AL N. 1.656 DI RACCOLTA

Statuto dell'Associazione

"ASSOCIAZIONE CULTURALE I RENAIOLI"

Articolo 1) - DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
E SIMBOLI SOCIALI

E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE I RENAIOLI".

L'Associazione non ha alcun fine di lucro ed è apolitica ed aconfessionale.

I simboli sociali sono decisi dal Consiglio Direttivo.

Il loro uso è sottoposto all'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si fonda su di un ordinamento democratico. Essa rifiuta ogni discriminazione basata su razza, sesso, religione, appartenenza sociale o culturale. L'adesione all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme statutarie e regolamentari e ad un comportamento solidale con gli altri associati.

L'Associazione non ha fine di lucro e tutte le cariche sociali sono completamente gratuite.

L'Associazione si pone come oggetto principale:

- il mantenimento, la diffusione e la valorizzazione della propulsione a stanga tradizionale fiorentina;
- la partecipazione e organizzazione di attività, manifestazioni, eventi, mostre, gare e progetti di carattere sportivo, culturale, sociale;
- la promozione e organizzazione di iniziative volte a costruire, recuperare e conservare i c.d. "barchetti d'Arno";
- la promozione e valorizzazione della navigazione con i "barchetti" sul fiume Arno;
- la valorizzazione e la difesa dell'ambiente fluviale anche in relazione ai suoi valori storici e socio-ambientali, nell'ambito degli scopi dell'Associazione;

tutto quanto sopra potrà essere svolto sia in proprio che per incarico di terzi soggetti, avvalendosi di qualificate collaborazioni, anche di non associati.

L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni attività connessa o affine agli scopi associativi e compiere tutti gli atti ed operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, opportuni ed utili per il perseguimento degli scopi associativi medesimi e comunque direttamente ed indirettamente attinenti ad essi. L'Associazione potrà reperire e ricevere contributi e sovvenzioni da soggetti pubblici e privati, regionali, nazionali ed internazionali, nel contesto della realizzazione dei propri scopi associativi. Può inoltre assumere partecipazioni in altre Associazioni o Enti.

Articolo 3 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli Asso-

ciati in sede straordinaria.

Articolo 4 - SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha sede in Firenze, attualmente in Lungarno Francesco Ferrucci n. 6, presso la Società Canottieri Comunali di Firenze.

Potranno essere istituite, con deliberazioni del Consiglio direttivo, che ne definisce modalità e compiti, sezioni decentrate, uffici, rappresentanze.

Articolo 5 - SOCI

L'Associazione si compone di tutti i soggetti che, condividendone gli scopi, ne divengano partecipi con le modalità delle quali al presente statuto.

Gli Associati partecipano a pieno titolo alla vita ed all'attività dell'Associazione, godono di uguali diritti e prerogative e si distinguono in:

- Soci Fondatori, coloro che hanno dato vita il 3 marzo 1995 all'atto costitutivo e formato il primo Consiglio Direttivo (ovvero Antonio Bellacci, Marco Castaldi e Paolo Bruni);
- Soci Effettivi, coloro che aderiscano all'Associazione versando annualmente la quota associativa.

I Soci Fondatori devono intendersi anche Soci Effettivi; tutti i soci hanno uguali diritti ed in particolare hanno il diritto di voto in Assemblea, qualora abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

I Soci Fondatori e i Soci Effettivi hanno i seguenti diritti:

- elettorato attivo e passivo alle cariche sociali, salvo quanto appresso precisato;
- partecipazione alle commissioni di lavoro se in possesso dei requisiti richiesti;
- chiedere che vengano posti all'ordine del giorno dell'Assemblea argomenti di particolare interesse.

Articolo 6 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, ed intendono parteciparvi in qualità di soci effettivi, debbono:

- presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, dichiarando di voler rispettare lo statuto associativo, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo stesso; in caso di domande di ammissione presentate da minori di età, esse saranno prese in considerazione ove sottoscritte dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore;
- versare la quota associativa e l'eventuale tassa di ammissione, nell'ammontare determinato anno per anno dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. Sull'accettazione della domanda decide il Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi (2/3) dei consiglieri.

Ove il richiedente non venga ammesso, gli dovrà essere restituita la quota eventualmente versata, senza obbligo di moti-

vare la sua non ammissione. Peraltro, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda di associazione, senza pronuncia alcuna, la domanda si intende accolta a tutti gli effetti.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvi naturalmente i casi di esclusione e recesso quali previsti dal presente statuto - non possono pertanto essere ammessi associati temporanei.

Articolo 7 - DOVERI DEI SOCI

I Soci debbono:

- accettare e rispettare il presente Statuto;
- applicare e rispettare le norme emesse dal Consiglio Direttivo e dagli altri organi dell'Associazione, in materia di sicurezza delle imbarcazioni e di navigazione;
- assolvere gli impegni economici previsti dal presente Statuto con le modalità e le scadenze previste dal Consiglio Direttivo;
- partecipare alla vita dell'Associazione e collaborare con i suoi organi per il raggiungimento degli scopi sociali di cui all'Articolo. 2.

I Soci ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, nè possono richiedere la restituzione di quanto versato.

Articolo 8 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di Associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione; le dimissioni devono essere presentate almeno due mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale, onde siano validamente formalizzate. L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio direttivo per morosità, per comportamenti che contravvengano gravemente alle norme ed ai fini associativi ed, in particolare, in caso di mancato rispetto, delle norme di sicurezza e dei regolamenti interni emessi dall'Associazione in materia di sicurezza di navigazione e comunque per gravi motivi. Poiché le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili nè rivalutabili, l'associato mancato, receduto ed escluso, non potrà ripetere quanto versato, nè vantare diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

La qualifica di Socio è personale e non è trasferibile nè per atto tra vivi, nè per causa di morte.

Articolo 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a - l'assemblea degli associati;
- b - il Consiglio Direttivo;
- c- il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione;
- c - il Collegio dei Sindaci Revisori (organo facoltativo);
- d - il Collegio dei Probiviri (organo facoltativo).

Articolo 10 - ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e delibera in via ordinaria:

- a - sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione alle quali il Consiglio deve conformarsi;
- b - sull'approvazione del bilancio consuntivo annuale e sul bilancio preventivo dell'esercizio successivo, quali predisposti, unitamente alla sua relazione, dal Consiglio Direttivo; ove nominato, il Collegio dei Sindaci Revisori dovrà a sua volta formulare la propria relazione annuale;
- c - sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, previa la determinazione della sua composizione numerica (che va da un minimo di tre a un massimo di cinque membri), nonché sulla nomina dei componenti il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri, ove istituiti;
- d - sull'importo annuale della quota associativa, proposta dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea delibera, in sede straordinaria, in particolare sui seguenti argomenti:

- approvazione dello statuto e delle sue modifiche, con le maggioranze di cui al successivo articolo 14;
- decisione dello scioglimento dell'associazione e nomina di uno o più liquidatori, con il conferimento all'organo della liquidazione dei poteri opportuni per tale attività indicando anche le norme relative alla devoluzione del patrimonio netto di liquidazione, nel rispetto delle vigenti norme regionali e/o nazionali;
- decisione in merito ad impegni di spesa, assunzioni di finanziamenti, contrazioni di mutui sotto qualunque forma che vincolino l'associazione per un periodo superiore al mandato del Consiglio Direttivo;
- determinazione in caso di scioglimento dell'associazione, delle modalità di assegnazione delle eventuali eccedenze attive residue dopo la liquidazione ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-presidente ove nominato, e successivamente dal consigliere più anziano in carica e dipoi per età.

Articolo 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante affissione nei locali della sede associativa dell'avviso di convocazione che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora (sia della prima che della seconda convocazione) e del luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

Il Presidente dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea anche nel caso in cui ne faccia richiesta scritta un numero pari almeno al 10% (dieci per cento) degli associati, i quali sono tenuti anche ad indicare le materie che intendono siano trattate.

Articolo 12 - DIRITTO D'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto. L'Associato può farsi rappresentare da altro Associato mediante delega conferita per iscritto a soggetto che non rivesta cariche associative. Ogni Associato può rappresentare in assemblea non più di un Associato oltre sè medesimo.

Articolo 13 - VERBALIZZAZIONE

Delle riunioni assembleari viene redatto processo verbale dal Segretario sull'apposito libro "verbali delle assemblee" che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Ogni Associato ha diritto di prenderne visione su semplice richiesta.

Il verbale dell'assemblea in sede straordinaria, ovvero che abbia all'ordine del giorno modifiche statutarie o proposta di anticipato scioglimento dell'associazione con devoluzione del suo patrimonio, dovrà essere redatto da Notaio ove l'Associazione abbia conseguita la personalità giuridica.

Articolo 14 - VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea ordinaria, che deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'esame ed approvazione dei bilanci consultivo e preventivo, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza anche a mezzo deleghe di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che potrà tenersi almeno un'ora dopo quella della prima convocazione andata deserta, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, anche a mezzo deleghe, di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati presenti e rappresentati; in seconda convocazione, che potrà seguire almeno un'ora dopo quella della prima convocazione, è validamente costituita con la presenza anche a mezzo deleghe di almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati presenti e rappresentati.

Peraltro, l'Assemblea in sede straordinaria che deliberi in ordine allo scioglimento anticipato dell'Associazione, con la nomina dell'organo della liquidazione, il conferimento dei relativi poteri ed anche della devoluzione del patrimonio netto di liquidazione, si costituisce e delibera con il voto favorevole, anche a mezzo deleghe, di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto.

Le votazioni si svolgeranno con voto palese. Il voto sarà segreto se relativo a questioni personali degli Associati o se ne faccia richiesta almeno un quarto degli Associati presen-

ti, aventi diritto di voto.

Articolo 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea tra i soci effettivi. Sono cause d'ineleggibilità: il mancato compimento della maggiore età; essere socio effettivo da meno di cinque anni; avere liti o controversie pendenti con l'Associazione; non essere proprietario di "barchetto" o essere proprietario di barche che non abbiano le caratteristiche costruttive e di sicurezza imposte dal Consiglio Direttivo in apposito regolamento, e/o non consentirne l'utilizzo da parte dell'Associazione laddove richiesto. I nominati, che sono rieleggibili, rimangono in carica per la durata di tre esercizi associativi e pertanto fino al 31 dicembre del terzo esercizio, ivi compreso quello nel corso del quale sono stati eletti. Ove per qualsiasi causa venisse a mancare uno dei Consiglieri in carica, il Consiglio nella sua prima riunione successiva provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione di nuovo Consigliere, ove possibile primo dei non eletti nella più recente elezione - l'Assemblea nella sua prima riunione successiva dovrà a sua volta provvedere alla ratifica di tale nomina.

Il nuovo Consigliere così designato rimarrà in carica unitamente al Consiglio del quale è entrato a far parte.

Il Consiglio Direttivo neoeletto, nella sua prima riunione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina al proprio interno il Presidente, se del caso un Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.

Le cariche di Segretario e Tesoriere possono cumularsi nel medesimo soggetto.

In sede di nomina del Consiglio Direttivo resteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto la metà più uno dei voti espressi in assemblea; ove non venga raggiunto tale quorum si procederà a nuova votazione e resteranno eletti i Consiglieri più votati sino al raggiungimento del numero dei suoi componenti previamente determinato dall'Assemblea.

Articolo 16 - FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina al proprio interno il Presidente, se del caso un Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Può essere nominato Presidente solo chi è Socio Fondatore o Socio Effettivo da almeno cinque (5) anni.

Le cariche di Tesoriere e Segretario possono cumularsi nella medesima persona.

Al Consiglio Direttivo, che dà esecuzione alle deliberazioni della Assemblea, spettano, al fine di perseguire gli scopi associativi, i più ampi poteri per la gestione della Associazione, nel rispetto delle direttive eventualmente indicate dalla Assemblea, potendo assumere tutte le iniziative e svol-

gere tutte le attività che rientrano, direttamente o indirettamente, nel perseguimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo provvede annualmente alla redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre annualmente alla approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina di eventuali collaboratori, determinandone al caso il compenso, nel rispetto della normativa in materia, potendo decidere anche sulla risoluzione di tali rapporti adottando ogni provvedimento relativo ai rapporti stessi.

Articolo 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in via breve, a mezzo telefono, fax, posta elettronica, ogni qualvolta lo ritenga opportuno; deve inoltre provvedere alla sua convocazione quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno la maggioranza dei consiglieri in carica i quali dovranno, nella richiesta, indicare le materie che intendono siano trattate.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la Presenza del Presidente o del Vice Presidente e la metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide ove assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle adunanze del Consiglio viene redatto processo verbale sull'apposito libro a cura del Segretario o, in sua assenza, dal Consigliere delegato da chi presiede - il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ogni associato ha diritto di prendere visione dei verbali a semplice richiesta.

Articolo 18 - CESSAZIONE DEL CONSIGLIERE IN CARICA

Il componente del Consiglio Direttivo cessa dalla carica per dimissioni, decadenza o rimozione.

Le dimissioni, inviate per lettera al Presidente, devono essere accettate o respinte con apposito atto del Consiglio Direttivo.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo per la mancata rimozione di una delle cause d'ineleggibilità alla carica sopra indicate, laddove sopravvenute.

La rimozione è deliberata dall'Associazione quando:

- sussistono gravi motivi e/o comportamenti del Consigliere tali da arrecare danno anche non patrimoniale all'Associazione;
- il Consigliere viola o ignora le delibere e/o norme del Consiglio riguardanti la sicurezza di navigazione;
- il Consigliere commette, nello svolgimento del mandato, atti che comportano responsabilità penale.

Articolo 19 - SCIoglimento DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si scioglie se la maggioranza dei suoi componenti cessa per qualunque motivo dalla carica. In questo caso il Presidente dovrà convocare l'Assemblea entro

sessanta (60) giorni dal verificarsi della causa di scioglimento, allo scopo di adottare tutti i provvedimenti necessari per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Nel frattempo la gestione ordinaria dell'Associazione sarà svolta dai membri del Consiglio Direttivo rimasti in carica.

Articolo 20 - PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo in carica unitamente al Consiglio che presiede, rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio, ed ha la firma associativa. Egli provvede a dare esecuzione alle deliberazioni consiliari e provvede alla convocazione sia delle Assemblee che del Consiglio stesso, nei termini come sopra precisati.

In caso di sua assenza od impedimento le sue attribuzioni e la firma associativa spettano al Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, spettano congiuntamente ai due consiglieri più anziani per la carica e dipoi per età.

Il Presidente potrà comunque delegare altri membri del Consiglio Direttivo a sostituirlo in determinate occasioni per incarichi o motivi particolari.

Articolo 21 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Proviviri (organo facoltativo) è composto da un Presidente e da due membri effettivi scelti anche tra non associati dalla Assemblea in sede ordinaria.

Tale organo, che svolge le funzioni disciplinari legate quindi al rispetto dello statuto associativo, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi associativi, dura in carica per tre esercizi associativi ed i suoi membri sono rieleggibili.

Per la elezione dei componenti il Collegio dei Proviviri si procederà ritenendosi eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti sino al raggiungimento del numero dei componenti effettivi.

Articolo 22 - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori (organo facoltativo), è composto da un Presidente e da due membri effettivi scelti anche tra non associati dalla Assemblea in sede ordinaria.

Tale organo esercita il controllo sulla regolarità della condotta amministrativa dell'associazione e redige annualmente la propria relazione a corredo del bilancio consuntivo annuale.

I Sindaci possono in qualsiasi momento verificare lo stato della cassa, la contabilità, i registri, gli inventari ed in generale tutti gli atti amministrativi dell'associazione.

Per la elezione dei componenti il Collegio dei Sindaci Revisori si procederà ritenendosi eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti sino al raggiungimento del numero dei componenti effettivi.

Articolo 23 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico e finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Articolo 24 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento, deliberato come previsto dal presente statuto, o cessazione dell'Associazione, l'assemblea in sede straordinaria, provvede alla nomina di uno o più liquidatori anche tra soggetti estranei alla associazione, determinandone i poteri e gli eventuali compensi, disponendo altresì in ordine alla devoluzione del patrimonio netto di liquidazione.

Il patrimonio netto di liquidazione dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione senza fini di lucro avente finalità analoghe o affini o di pubblica utilità, sentito il competente organo di controllo, e comunque nel rispetto delle norme regionali e/o nazionali tempo per tempo vigenti.

Articolo 25 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento e rinvio alle disposizioni di leggi vigenti in materia di associazioni.

F.to ANTONIO BELLACCI

F.to STEFANO SPINELLI NOTAIO

Sigillo